



REGIONE DEL VENETO

Provincia di VERONA

Comune di

MOZZECANE

Classificazione acustica del territorio

ALLEGATO: A	Oggetto: Regolamento di acustica
------------------------------	--

INDICE

Provincia di VERONA.....	1
Comune di.....	1
MOZZECANE	1
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
art. 1 - Campo di applicazione	4
TITOLO II – PROCEDIMENTI EX ART. 3 COMMA 1 LETTERA e) E ART. 8 COMMI 3 E 4 LEGGE 447/95	5
art. 2 – DOCUMENTO DI IMPATTO ACUSTICO	5
art. 3 – ESCLUSIONI E DEROGHE	5
art. 4 – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	5
art. 5 – DOCUMENTO PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	6
TITOLO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	6
art.6 - DEFINIZIONI.....	6
Sezione 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	6
art. 7 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE.....	6
art.8 - ORARI	7
art.9 - LIMITI MASSIMI	7
art. 10 - EMERGENZE.....	7
art. 11 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	7
art. 12 - LAVORI DI BREVE DURATA	8
Sezione 2 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI.....	9
art.13 - DEFINIZIONI.....	9
art. 14 - LOCALIZZAZIONE	9
art.15 - LIMITI ED ORARI.....	9
art.16 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	10
TITOLO IV - DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO	11
art. 17 - LIMITI NON DEROGABILI	11
art. 18 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE	11
art. 19 - ORARI	11
art. 20 – ESTENSIONI DI ORARIO.....	11
art. 21 – RILASCIO NULLA OSTA DEFINITIVO	12
art. 22 – REVOCA AUTORIZZAZIONE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI.....	12
TITOLO IV - ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE	13
art. 23 - MACCHINE DA GIARDINO	13
art. 24 - ALTOPARLANTI	13
art. 25 - CANNONCINI ANTISTORNO	13
art. 26 – RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO	13
art. 27 – SEGNALAZIONI SONORE IN GENERE	13
art. 28 - SIRENE.....	14
art. 30 - ALLARMI.....	14
art. 31 – ORARI.....	14
1 TITOLO V - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	15
art. 32 - ACCERTAMENTI.....	15
art.33 - MISURAZIONI E CONTROLLI.....	15
art. 34 - SANZIONI.....	15
art. 35 - ABROGAZIONI	15

**ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
DI MOZZECANE:**

**Bozza del Regolamento per la
disciplina delle Attività rumorose**

Legge 26/10/1995 n° 447

Legge Regione Veneto 10/05/1999 n° 21

Mozzecane, li 20 gennaio 2014

I tecnici

ing. Michele Ferrari



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art.6 della Legge 447/95.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art.659 del C.P.

TITOLO II – PROCEDIMENTI EX ART. 3 COMMA 1 LETTERA e) E ART. 8 COMMI 3 E 4 LEGGE 447/95

art. 2 – DOCUMENTO DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare allo sportello comunale competente la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica secondo le linee guida Regionali predisposte da A.R.P.A.V., i seguenti soggetti: i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica, ed il potenziamento delle opere elencate all'art. 8 commi 2, 4 e 6 della Legge 26/10/1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni, come precisato dall'art. 1 dell'allegato "Definizioni e obiettivi generali per la realizzazione della documentazione di impatto acustico" alla delibera Direttore A.R.P.A.V. 29/01/2008 n. 3, pubblicata sul B.U.R.V 07/11/2008 n. 92 e successive modifiche e integrazioni.

art. 3 – ESCLUSIONI E DEROGHE

Sono escluse dall'applicazione dell'art. 2 le attività poco rumorose nei modi e criteri definiti dall'art. 4 del D.P.R. n 227 del 19/10/2011 e tutte le attività altresì normate dal presente regolamento.

art. 4 – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Contestualmente alla presentazione di un progetto edilizio relativo alle destinazioni d'uso indicate dalla tabella A del D.P.C.M. 05/12/1997, per gli interventi:

- a) definiti dall'art. 3, comma 1, lettera d) (limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione, cambio di destinazione d'uso), ed e) del D.P.R. 06/12/2001 n. 380 e s.m.i.
- b) di ampliamento volumetrico che determinino l'inserimento di nuovi locali non accessori con destinazioni d'uso indicate nella tabella A del D.P.C.M. 5/12/1997 limitatamente alla porzione di edificio oggetto di intervento, dovrà essere presentata idonea documentazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato, di previsione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici in progetto, ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997, individuando i materiali, gli spessori ed i criteri costruttivi necessari a garantire il conseguimento degli standard di isolamento acustico stabiliti dal succitato decreto.

A fine lavori, o comunque nell'ambito della richiesta del certificato di agibilità, dovrà essere effettuato un collaudo dei requisiti acustici passivi, mediante prove in opera complete o per unità rappresentative in almeno due partizioni di separazione dei locali con diverse caratteristiche sia in termini di superficie sia in termini di utilizzo e/o del requisito di facciata, al fine di verificare strumentalmente il rispetto degli indici e dei livelli del D.P.C.M.05/12/1997 e successive modifiche e/o integrazioni.

In alternativa potrà essere redatta dal direttore lavori, o da un tecnico da lui stesso delegato e competente in materia, un'autocertificazione (art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445), nell'ambito della richiesta di agibilità, con la quale si asseveri (allegato 1):

- la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte, nel rispetto delle indicazioni fornite nella relazione previsionale sui requisiti acustici passivi degli edifici;

- il rispetto degli indici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 e successive modifiche e/o integrazioni.

art. 5 – DOCUMENTO PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Sono tenuti a presentare allo sportello comunale competente la documentazione revisionale di clima acustico redatta da un tecnico competente in acustica secondo le linee guida Regionali predisposte da A.R.P.A.V., i seguenti soggetti: i titolari dei progetti per la realizzazione di:

- a) scuole, asili nido;
- b) case di cura e di riposo;
- c) parchi pubblici urbani ed extraurbani; nuovi insediamenti residenziali per volumi complessivi superiori a 10.000 mc.
- d) nuovi edifici residenziali ovvero cambi di destinazione d'uso a residenziale, demolizione e ricostruzione e ampliamento volumetrico all'interno della fascia di pertinenza ferroviaria e delle principali vie di traffico così come indicate nel piano di zonizzazione acustica;
- e) nuovi edifici residenziali ovvero cambi di destinazione d'uso a residenziale, demolizione e ricostruzione e ampliamento volumetrico nel raggio di 200 m da insediamenti industriali ricadenti in classe V e nel raggio di 500 m da insediamenti industriali ricadenti in classe VI.

TITOLO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

art.6 - DEFINIZIONI

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

Sezione 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

art. 7 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 comma g) Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

art.8 - ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona è consentita, nei seguenti periodi:

- a) nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare;
- b) nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale;

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentita nei soli giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.00.

art.9 - LIMITI MASSIMI

Il limite assoluto da non superare è pari a 70 dBA. Il valore si intende misurato come livello equivalente L_{Aeq} e in facciata al recettore potenzialmente più disturbato. Il periodo di osservazione deve essere rappresentativo per le attività svolte e comunque superiore a 1 ora. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni.

art. 10 - EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

art. 11 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nelle relativi titoli abilitativi o licenze.

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti di orario e acustici indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato 2

Il Comune, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento, sia per quanto riguarda i limiti dei livelli sonori che per quanto riguarda l'orario di lavoro con macchinari rumorosi. Qualora ritenuto necessario al fine della tutela della salute pubblica, il Comune potrà imporre particolari adempimenti relativamente all'attivazione di macchine rumorose e all'esecuzione dei lavori rumorosi.

art. 12 - LAVORI DI BREVE DURATA

Per le attività edili che richiedono l'impiego di macchine da cantiere rumorose per tempi non superiori a 3 ore, è ammesso l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione di cui all'art. 11, esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art. 8.

**Sezione 2 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO,
FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI****art.13 - DEFINIZIONI**

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro necessiti per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 15 giornate nell'arco di un anno solare.

art. 14 - LOCALIZZAZIONE

Le manifestazioni di cui all'art. 13, ad esclusione di quelle svolte presso i pubblici esercizi, dovranno essere ubicate nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera "a" della Legge 447/95, individuate nella Zonizzazione Acustica adottata dal Comune.

Le attività di cui all'art. 9 non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici.

art.15 - LIMITI ED ORARI

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art. 13 è consentito nei limiti ed orari indicati nella tabella 1.

Le deroghe indicate in tabella sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

Le categorie indicate nella tabella 1 sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.

I limiti indicati in tabella sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Si applica il criterio differenziale come indicato in tabella. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).

Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti nel titolo IV, relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a

102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m).

art.16 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Lo svolgimento nel territorio comunale di attività comprese nell'art. 13 deve essere esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati in tabella 1 e necessita di comunicazione da inviare al Comune almeno 15 gg. prima dell'inizio della manifestazione.

Per tutte le attività non comprese in tabella 1 e per le attività ivi comprese ma non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dovrà indirizzare al Comune specifica domanda di deroga almeno 15 gg. prima dell'inizio della manifestazione. Il Comune, sentito il parere dei Servizi interessati (ARPAV, ULSS, Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo), può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

TITOLO IV - DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO

art. 17 - LIMITI NON DEROGABILI

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate a spettacolo o intrattenimento, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m). Il rispetto di tali limiti dovrà essere attestato dalla documentazione prevista dal DPCM 16/4/99 n. 215.

art. 18 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di titoli abilitativi edilizi per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'ideale documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri e gli elaborati previsti dalle Linee Guida Regionali ARPAV e come previsto dall'art. 2 del presente Regolamento.

Sono escluse dalla presentazione di Documento di Impatto Acustico. le attività a bassa rumorosità previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19/10/11.

Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di titoli abilitativi edilizi, il Documento di impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

La realizzazione degli interventi previsti nel Documento di impatto acustico e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità della struttura e della licenza.

art. 19 - ORARI

Le attività rumorose connesse o correlate alla diffusione sonora e intrattenimento svolte all'interno dei circoli privati, locali pubblici o assimilabili devono concludersi entro le ore 24:00.

art. 20 – ESTENSIONI DI ORARIO

I gestori dei circoli privati, esercizi pubblici o assimilabili possono richiedere estensioni d'orario fino alle ore 2.00 in assenza di lamentele ed in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale, attestate tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica; le richieste di estensione possono essere presentate contestualmente alla richiesta di autorizzazione solo se sono installati dispositivi limitatori elettroacustici tarati e bloccati idonei a garantire il rispetto dei limiti differenziali e assoluti presso i recettori; tali deroghe vengono concesse, in via provvisoria al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamentele.

art. 21 – RILASCIO NULLA OSTA DEFINITIVO

In tutti i casi, le deroghe all'orario di cui all'art. 20 potranno essere rilasciate in via definitiva solo dopo sei mesi di esercizio dell'attività; al termine di tale periodo, se non risulta pervenuta alcuna lamentela al riguardo e in assenza di nuovo "nulla osta" provvisorio, l'autorizzazione diviene automaticamente definitiva.

art. 22 – REVOCA AUTORIZZAZIONE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Il Comune può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui agli artt. 18 e 20 nel caso di accertate e fondate lamentele, salvo successivo rilascio di nuova autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.

I circoli privati, i pubblici esercizi e assimilabili che risultassero causa di accertate situazioni di molestia da emissioni musicali oltre le ore 22.00 sono tenuti ad installare un dispositivo limitatore elettroacustico bloccato e tarato da tecnico competente in acustica in modo da garantire il rispetto dei limiti differenziali e assoluti presso i recettori e a presentare apposita relazione di collaudo; tale relazione deve contenere dati e immagini sufficienti ad identificare chiaramente e univocamente gli strumenti di diffusione e limitazione del rumore e la loro posizione. La catena di diffusione sonora deve rimanere inalterata a valle del dispositivo limitatore.

TITOLO IV - ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE

art. 23 - MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine spaccalegna e di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, nelle zone in cui l'uso stesso possa determinare disturbo al vicinato, nei seguenti periodi:

- a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00;
- b) nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Le macchine sopra menzionate devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

art. 24 - ALTOPARLANTI

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

art. 25 - CANNONCINI ANTISTORNO

In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
- ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
- fascia oraria: 7.30 - 13.00 e 15.00 - 19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti.

art. 26 – RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- a) sagre paesane;
- b) particolari ricorrenze.

art. 27 – SEGNALAZIONI SONORE IN GENERE

Sono vietati gli abusi e gli usi impropri di segnalazioni sonore, sirene e campane.

art. 28 - SIRENE

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 6:00 alle ore 22:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata; Il Comune può concedere deroghe alle condizioni fissate dal presente articolo a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

art. 30 - ALLARMI

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
2. congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie, e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

art. 31 – ORARI

Fatte salve particolari deroghe concesse dal Comune, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:

- a) dalle ore 6.00 alle ore 01.00 e per un periodo continuativo non superiore a venti minuti, in occasione delle Grandi Festività;
- b) dalle ore 6.00 alle ore 21.30 e per un periodo continuativo non superiore a quindici minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

1 TITOLO V - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

art. 32 - ACCERTAMENTI

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati.

Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 1/3/91, L. 447/95 e seguenti decreti integrativi), i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.

art.33 - MISURAZIONI E CONTROLLI

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale e alla sezione provinciale dell'A.R.P.A.; qualora l'A.R.P.A. non sia in grado di provvedere alla verifica del superamento dei limiti di legge entro 30 giorni dalla richiesta di intervento, tale incarico potrà essere assegnato a professionisti di fiducia dell'Amministrazione.

Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale.

art. 34 - SANZIONI

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si fa riferimento a quanto previsto all'interno del "Regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti comunali, delle ordinanze del sindaco e dei responsabili di settore", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 19.06.2012

art. 35 - ABROGAZIONI

Si intendono espressamente abrogati gli articoli relativi all'inquinamento acustico contenuti nel Regolamento Comunale di Igiene, in vigore fino all'approvazione del presente Regolamento. Essi sono sostituiti dagli articoli riportati nel presente Regolamento, che viene a costituire parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene.

TABELLA 1

CAT	DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	AFFLUSSO PREVISTO (o CAPIENZA)	DURATA	N. MAX. DI GG. PER SITO	LIMITE dBA in facciata(1)	LIMITE ORARIO	LIMITE DIFFERENZIALE
1	CONCERTI IMPORTANTI ALL'APERTO (ad es. nelle piazze del centro storico., negli stadi) l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	1 giorno	5 (non consecutivi)	70	dalle 15 alle 24 (2)	non si applica
2	CONCERTI IMPORTANTI AL CHIUSO (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport, palestre, ecc.) l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	1 giorno	15 (non consecutivi)	65	dalle 15 alle 24 (2)	non si applica
3	CONCERTI ALL'APERTO o AL CHIUSO (ad es. nei chioschi estivi)	> 1000	1 giorno	15	65	dalle 15 alle 24 (2)	estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23.30
4	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	sicuramente < 1000	<=15	15	65	//	estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23.30
5	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, sagre paesane o altro con balere, punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, ecc. (se con concerti importanti, valutare insieme a cat. 1)	//	<=15	15	65	9 - 13 15 - 24	non si applica

(1) Fermi restando i limiti assoluti previsti dal piano di zonizzazione acustica per le classi V e VI

(2) Comprende anche il sound check pomeridiano.